



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Francesco Federici	Presidente
Lucio Lucioti	Consigliere
Maria Giulia Putaturo Donati	Consigliere
Viscido Di Nocera	
Giovanni Galasso	Consigliere
Alessandro Trinci	Consigliere Rel.

Oggetto:

TRIBUTI E DAZI	
DOGANALI	-
termine	
prescrizionale	-
procedimento	
penale	

Ud.16/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8405/2025 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████
unitamente agli avvocati ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Liguria n. 942/2024 depositata il 03/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dal
Consigliere Alessandro Trinci.

FATTI DI CAUSA

A seguito di attività investigativa svolta dall'OLAF veniva contestato alla
██████████ S.p.a. di aver commesso una frode in relazione
all'importazioni nell'Unione Europea di tubi in acciaio senza saldatura,



dichiarando falsamente che tale merce era originaria della Corea del Sud, anziché della Cina, al fine di evadere i dazi antidumping previsti per i beni provenienti da quest'ultimo Stato.

A seguito dei suddetti accertamenti, l'Agenzia della Dogana, dopo aver comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova, presso la quale veniva aperto un procedimento penale, poi archiviato, contestava alla società importatrice la falsa dichiarazione di origine della merce importata, emettendo, nei confronti della stessa, l'avviso di accertamento prot. n. [REDACTED] e il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 5705/RU, entrambi notificati in data 18.02.2021.

La società contribuente proponeva distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la quale, con sentenze n. 854/2022 (per l'accertamento) e n. 874/2022 (per le sanzioni), li accoglieva, ritenendo che l'Agenzia delle Dogane fosse decaduta dal potere di accertamento della violazione tributaria, avendo notificato (in data 18.02.2021) l'obbligazione tributaria oltre il triennio dalla sua nascita, coincidente con la dichiarazione doganale del 10.08.2016, e non operando il termine di sette anni in quanto la notizia di reato era stata trasmessa in data 11.08.2020, dunque oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione doganale.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, adita dall'amministrazione finanziaria, rigettava l'appello condividendo il ragionamento dei giudici di prime cure.

Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La [REDACTED] S.p.a. si è costituita con controricorso.

Per la decisione è stata fissata l'udienza camerale del 16.04.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Dogane lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 103



del Reg. n. 952/2013/UE, dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990.

1.1. Ritiene la ricorrente che la prescrizione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni per merci importate dopo l'1.05.2016, qualora sia viziata da una irregolarità costituente reato, sia di sette anni, non essendo necessario che l'Agenzia delle Dogane inoltri la notizia di reato nel triennio dall'importazione.

1.2. Sostiene, invece, la controricorrente che la proroga del termine di accertamento – da tre a sette anni – possa operare solo se l'amministrazione finanziaria comunica la notizia di reato nei termini ordinari previsti per la contestazione dell'obbligazione doganale.

2. Il motivo di ricorso è fondato.

2.1. Occorre premettere che questa Corte, come rilevato dalla controricorrente, ha reiteratamente affermato che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria, entro la scadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la *notitia criminis* (Cass., Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22745; Cass., Sez. V, 10 giugno 2022, n. 21444). La trasmissione della *notitia criminis*, in qualità di "*primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale*" (già in tal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 e successive), costituisce condizione – ove intervenga nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza – affinché l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere a un'azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamento



astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momento dell'inoltro della *notitia criminis*, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione della notizia di reato.

2.2. Tale principio, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, essendo maturato in un contesto normativo successivamente mutato.

2.2.1. Nelle fattispecie prese in considerazioni dalle sentenze citate sopra trovava applicazione, *ratione temporis*, l'art. 221, par. 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), a mente del quale «*la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra*».

Tale disciplina rendeva praticamente priva di termine la notifica dell'accertamento doganale qualora la condotta alla base del medesimo fosse perseguibile penalmente; pertanto, la giurisprudenza aveva chiarito che l'invio della notizia di reato dovesse essere effettuato almeno entro i tre anni previsti dall'art. 221, par. 3, del Codice Doganale Comunitario e che successivamente l'Agenzia dovesse attendere la definizione del procedimento penale all'esito del quale ricominciava a decorrere il termine di prescrizione. Infatti, il vecchio testo dell'art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 prevedeva che «*qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili*».

La giurisprudenza della Sezione Quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012), si era progressivamente assestata nel



senso di ritenere che in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" poteva essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente - a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del giudizio - purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la *notitia criminis*, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (cfr. Cass. n. 5384/2012; Cass. n. 14016/2012; Cass. n. 8046/13; Cass. n. 8322/2013; Cass. 8708/2013), altrimenti, il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale *"sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all'infinito"*, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici (vedi, tra molte, Cass. n. 9773/10, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006, n. 14016/2012, n. 20764, 20768 e 26018/2013, 26045/2016). L'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sull'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 si era, dunque, assestata nel senso di ritenere che il recupero dei dazi potesse avvenire anche oltre il termine di tre anni, purché in tale triennio fosse stata trasmessa una notizia di reato all'autorità giudiziaria in relazione ai fatti sottostanti la dichiarazione doganale.

2.2.2. Come anticipato, l'assetto normativo su cui si è formato il suddetto orientamento è mutato a seguito dell'introduzione, a partire dal 1° maggio 2016, del Codice Doganale Unitario (Reg. UE n. 952/2013), la cui disciplina è applicabile, *ratione temporis*, al caso in esame.

2.2.2.1. L'art. 103 del suddetto regolamento, al paragrafo 1, stabilisce che *«nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale»*.



Il secondo paragrafo precisa, poi, che *«quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale»*, spettando, quindi, agli Stati membri stabilire la soglia applicabile.

2.2.2.2. Conformemente a quanto prescritto dal Codice Doganale Unitario, l'art. 12 della L. n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha modificato l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito, con testo invariato, dall'art. 48 del d.lgs. n. 141 del 2024), il quale prevede ora che *«i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea»* (comma 1); *«qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni»* (comma 2).

2.2.2.3. Il nuovo assetto normativo è chiaro nello stabilire che il termine prescrizione, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell'obbligazione doganale, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato. La giurisprudenza citata dal giudice d'appello serviva a sanare la mancanza di certezza dei rapporti giuridici derivante dalla arbitrarietà del termine in cui l'agenzia delle Dogane avrebbe potuto inoltrare la notizia di reato, ma la nuova normativa, applicabile *ratione temporis*, ha recuperato tale certezza stabilendo un termine fisso con decorrenza certa.

2.2.2.4. Nel caso in esame l'obbligazione doganale è sorta il 10.08.2016 e il termine ordinario triennale non era ancora scaduto quando è entrata in vigore la legge comunitaria del 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 109 l'11.05.2019.

La dichiarazione di una diversa origine doganale faceva eludere un dazio antidumping integrando il delitto di contrabbando ex art 292 del d.P.R. n.



43 del 1973, oggetto di comunicazione di notizia di reato da parte dell'Agenzia delle Dogane.

L'accertamento della violazione tributaria è avvenuto in data 18.02.2021, l'obbligazione doganale è sorta in data 10.08.2016 e la notizia di reato è stata comunicata in data 11.08.2020, di talché il potere accertativo è stato tempestivamente esercitato nei sette anni di cui all'art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973. Dunque, il giudice di seconde cure, nel ritenere decaduta l'Agenzia delle Dogane dal potere accertativo per tardiva trasmissione della notizia di reato, ha violato le suddette norme commettendo l'errore censurato dal ricorrente.

3. Pertanto, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: *«In tema di diritti doganali, a seguito dell'introduzione, a partire dal 1° maggio 2016, del Codice Doganale Unitario (Reg. UE n. 952/2013) e della conseguente modifica, ad opera della L. n. 37 del 2019 (legge europea 2018), dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito, con testo invariato, dall'art. 48 del d.lgs. n. 141 del 2024), il termine prescrizione, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell'obbligazione doganale, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato».*

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.

Il Presidente

Francesco Federici

